



Città metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento V “Appalti e Contratti”
Direzione – “Ufficio Soggetto Aggregatore”

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/6766.3665-3466-3682-2328 Fax 06/6766.3481
E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.it - PEC: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.it

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

Affidamento dei servizi socio-assistenziali del Comune di Ladispoli

Articolo 1

Durata del servizio

Il servizio, di durata annuale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, decorrerà dalla stipula del contratto.

Articolo 2

Disciplina normativa dell’appalto

1.I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d’appalto sono regolati:

- dal Dlgs 50/2016
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d’oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008.

2.I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli classificati nell’allegato IX del Codice dei contratti pubblici – Appalti nei Servizi Sociali del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 3

Specifiche tecniche – LOTTO 1

PROGETTO “ATTIVAMENTE” afferente all’area del disagio mentale

1. Finalità del progetto.

Le finalità del progetto sono: la riduzione del disagio psichico, il mantenimento e l’implementazione dei livelli di autonomia, la socializzazione e l’integrazione sociale degli utenti seguiti dal Centro di salute mentale e/o segnalati dai servizi sociali. L’affidatario realizza tali finalità attraverso:

- a) la presa in carico di persone con disagio psichico, utenti del Centro di salute mentale, su segnalazione degli specialisti ivi operanti e su segnalazione dei servizi sociali degli Enti del Distretto;
- b) l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali attinenti all’assistenza domiciliare, quali:
 - aiuto nell’igiene personale e negli atti quotidiani della vita, accompagnamento per visite mediche o ricoveri ospedalieri, disbrigo di pratiche previdenziali ed amministrative, azione di sostegno al fine di mantenere e promuovere i contatti sociali, occupazione del tempo libero tramite attività laboratoriali ricreative e risocializzanti da svolgersi nelle sedi messi a disposizione dall’affidatario, nei centri di aggregazione e su altre realtà presenti nel territorio;
 - la realizzazione di attività di gruppo finalizzate alla socializzazione ed integrazione sociale è rivolta a quegli utenti che possono giovare di tali attività.

2. Per la realizzazione degli interventi è previsto l'utilizzo delle seguenti figure professionali:

Utenti	n.28
Personale richiesto	n. 1 assistente sociale/psicologo con funzioni di coordinatore per n. 13 ore mensili (cat. D/3). n. 3 operatori sociali di base con la qualifica di OSS/ADEST/OSA (cat C/1) n. 25 ore settimanali cadauno.
Giornate di erogazione del servizio	Tutti i giorni escluso il sabato, la domenica ed i festivi.

3. Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell’appalto

L’affidatario realizza le attività previste, in relazione al presente appalto, presso il domicilio dei cittadini/utenti del servizio di salute mentale e/o di utenti con disagio psichico individuati dai servizi sociali comunali, e presso la sede individuata dall’affidatario per le attività di laboratorio nell’ambito del territorio distrettuale. L’affidatario è tenuto ad organizzare il servizio tramite l’ottimizzazione delle risorse umane, delle attività e nei luoghi nei quali l’appalto deve essere realizzato.

4. Destinatari e Collaborazione interistituzionale.

Le prestazioni professionali oggetto del presente appalto sono rivolte a soddisfare i bisogni di assistenza, socializzazione ed integrazione sociale degli utenti con disagio psichico in collaborazione con il servizio di salute mentale. Gli operatori referenti del servizio di salute mentale e dei servizi sociali comunali individuano più specificamente gli utenti che possono giovare degli interventi del progetto **ATTIVAMENTE**.

Nella realizzazione delle attività per l'esecuzione del presente appalto, l'affidatario deve tenere costanti rapporti di collaborazione con il servizio di salute mentale della ASL Roma 4 Distretto 4.2 e con i servizi sociali dei Comuni del distretto, che sono titolari dei progetti di aiuto. A tal fine è istituito uno specifico tavolo di lavoro cui partecipano gli operatori summenzionati ed il responsabile del progetto per conto dell'Affidatario con il fine di: aggiornare l'elenco degli utenti inseriti nel progetto, approvare il programma delle attività, valutare gli effetti di tali inserimenti, svolgere costante attività di monitoraggio e valutazione del processo.

Articolo 4

Specifiche tecniche – LOTTO 2

Centro diurno distrettuale per disabili gravi

1. Finalità del progetto.

Le finalità del progetto sono:

- a. gestione di un centro diurno per la presa in carico di disabili gravi, usciti dal circuito scolastico ma non in grado di inserirsi nel mondo del lavoro;
- b. mantenimento e/o incremento dei livelli di autonomia acquisiti nel percorso scolastico o in altri centri riabilitativi;
- c. la realizzazione di attività di gruppo di vario genere, finalizzate all'incremento dei livelli di autonomia, alla socializzazione ed all'integrazione sociale tramite progetti mirati ai reali bisogni della persona disabile utilizzando anche il sistema ICF .

L'affidatario realizza tali finalità attraverso:

- gestione di un centro diurno per la presa in carico di disabili gravi, usciti dal circuito scolastico ma non in grado di inserirsi nel mondo del lavoro;
- mantenimento e/o incremento dei livelli di autonomia acquisiti nel percorso scolastico o in altri centri riabilitativi;
- la realizzazione di attività di gruppo di vario genere, finalizzate all'incremento dei livelli di autonomia, alla socializzazione ed integrazione sociale (attività di laboratorio);
- attività di aggiornamento;
- comunicazione con l'utenza;
- attività di rilevazione di problemi e dei bisogni degli utenti mediante il classificatore ICF;
- l'impiego di personale quantitativamente e professionalmente adeguato all'erogazione del servizio;

2. Per la realizzazione degli interventi è previsto l'utilizzo delle seguenti figure professionali:

N. Utenti	8
Personale richiesto	n.1 assistente sociale con funzioni di coordinatore (CAT D/2) per n. 27 ore mensili n. 4 operatori OSS con la qualifica (CAT C/2) per n. 30 ore settimanali.
Giornate di erogazione del servizio	Tutti i giorni escluso il sabato, la domenica ed i festivi

3.Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell'appalto

L'affidatario realizza le attività previste, in relazione al presente capitolato, presso i locali messi a disposizione dai Comuni del Distretto 4.2.

L'affidatario è tenuto ad organizzare il servizio tramite l'ottimizzazione delle risorse umane, delle attività e nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato.

4. Destinatari e Collaborazione interistituzionale.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono rivolte a soddisfare i bisogni di assistenza, socializzazione ed integrazione sociale dei disabili inseriti nel centro diurno per disabili gravi. Gli utenti che possono giovare degli interventi del progetto **“Centro diurno distrettuale per disabili gravi”** sono individuati, tra coloro che ne hanno fatto richiesta, da una commissione Distrettuale.

Nella realizzazione delle attività per l'esecuzione del presente capitolato, l'affidatario deve tenere costanti rapporti di collaborazione con il Referente Distrettuale del Servizio, con i servizi sociali comunali ovvero con il personale specialistico della ASL (Neuropsichiatra) per i specifici interventi di competenza.

Articolo 5

Specifiche tecniche – LOTTO 3

Progetto “Family Help- Interventi di prevenzione e di protezione tramite Tutele ed Amministrazioni di sostegno” inserito nel Piano Sociale di Zona.

1.Finalità del progetto.

Le finalità che si vogliono perseguire sono la prevenzione delle condizioni di abbandono tramite interventi di Protezione e Tutela sia per gli adulti che per i minori. Favorire il mantenimento della persona fragile nel proprio ambiente di vita, contribuire al superamento delle difficoltà logistiche, socio relazionali, promozione ed attivazione di interventi di solidarietà anche tramite l'attivazione delle reti territoriali.

L'affidatario realizza tali finalità attraverso:

Tutele e amministrazioni di sostegno

- Rapporti con le varie istituzioni, con le banche, con le strutture residenziali;
- Procedure per il riconoscimento invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento;
- Rapporti con il Giudice Tutelare per udienze programmate e straordinarie;
- Stesura rendiconti annuali;

Rapporti con la ASL: Dipartimento di Salute Mentale, Cad Centro Assistenza Domiciliare, medici di famiglia
Gestione pratiche per decessi;

2. Per la realizzazione degli interventi è previsto l'utilizzo delle seguenti figure professionali

N. Utenti	100
Personale richiesto	n. 1 assistente sociale per n 36 ore settimanali (cat D/1) n. 1 assistenti sociale con funzioni di coordinatore per n. 36 ore settimanali (cat. D/2) n. 1 psicologa per 26 ore settimanali (cat D/2)
Giornate di erogazione del servizio	Tutti i giorni escluso il sabato, la domenica ed i festivi

3.Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell'appalto

1. L'affidatario realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso i locali messi a disposizione dal Comune di Ladispoli e dal Comune di Cerveteri e in ogni altro luogo, dove si intenda realizzare ogni altra attività utile alla realizzazione degli obiettivi previsti.

2. L'affidatario è tenuto ad organizzare il servizio tramite l'ottimizzazione delle risorse umane, delle attività e nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato.

4. Destinatari e Collaborazione interistituzionale

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono rivolte ai cittadini residenti nel Distretto per i quali è stato disposto o deve essere disposto il provvedimento di Tutela e/o di Amministrazione di sostegno così come appresso specificato:

- **Persone di età avanzata o molto avanzata** con allegato deficit dell'autonomia personale e/o emarginazione sociale ovvero prive di un supporto familiare, o adulti con disagio psichico o con disabilità soli o con familiari valutati inadeguati.

- **Minori** privi di rete parentale o con famiglie inadeguate sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, famiglie conflittuali con rischio di alienazione parentale, famiglie adottive o con minori in affidamento familiare per orientare ed indirizzare i cittadini nella rete dei servizi socio-sanitari del territorio, nonché ad essere presi in carico per la soluzione dei loro problemi;

Nella realizzazione delle attività per l'esecuzione del presente appalto, l'affidatario deve tenere costanti rapporti di collaborazione con il Referente Distrettuale del Servizio, con i servizi sociali comunali, con i Giudici Tutelari dei Tribunali di riferimento, con il personale della ASL Roma F4 per i specifici interventi di competenza.

Articolo 6

Specifiche tecniche – LOTTO 4

Progetto “Io gioco senza azzardo” inserito nel Piano Sociale di zona

1. Finalità del progetto

La finalità del progetto è la realizzazione di interventi di prevenzione e sensibilizzazione sulle problematiche del gioco d'azzardo/gioco e sui rischi connessi, al fine di incrementare la consapevolezza e il senso critico verso il gioco d'azzardo e favorire il consolidamento delle abilità sociali e sviluppo della capacità critica sul target adolescenziale e preadolescenziale proponendo un progetto educativo di prevenzione di comportamenti a rischio di dipendenza.

L'affidatario realizza tali le finalità attraverso la realizzazione due tipologie di Azioni:

Azione A: SPORTELLO PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D'AZZARDO:

Attivazione di uno Sportello distrettuale di Informazione e ascolto per il contrasto del gioco d'azzardo patologico servizio di consulenza, orientamento ai servizi socio - sanitari e assistenziali e sostegno alle persone che hanno sviluppato problemi psicologici, relazionali, economici o legali, dovuti agli eccessi di gioco d'azzardo, tramite l'attivazione di uno sportello per accoglienza ed ascolto, filtro per il SERD e la costruzione di percorsi di aiuto ed eventuale invio ai servizi specialistici territoriali in favore di soggetti con problematiche legate al gioco ma anche ai famigliari di giocatori. L'affidatario realizza le attività previste presso propri locali.

AZIONE B: ANIMAZIONE SOCIALE TERRITORIALE:

Realizzazione di interventi con finalità educative e di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico. Attivazione di spazi informativi, di formazione e riflessione mirati a fasce specifiche, quali adolescenti e anziani, attraverso la realizzazione di spazi di informazione e sensibilizzazione nelle scuole e nei centri di aggregazione sociale, di laboratori, incontri e creazione di video, con attivazione diretta degli stessi in attività di gruppo.

Gli interventi saranno realizzati presso gli istituti scolastici comprensivi, gli Istituti superiori e n.2 Centri sociali per anziani del territorio del distretto 4,2 (Cerveteri – Ladispoli).

Il progetto prevede anche di:

- Supportare le reti educative, con il coinvolgimento di famiglie e istituzioni scolastiche anche attraverso progetti che inseriscano direttamente nell'attività di prevenzione gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.
- Informare le famiglie e le scuole sui fattori predittivi dell'uso di sostanze per conoscere precocemente fattori di rischio.

Inoltre il progetto intende:

- Prevenire i comportamenti a rischio di dipendenza.
- Educare i giovani a stili di vita consapevoli e responsabili alternativi all'uso/abuso di sostanze e altre forme di dipendenza, incluso il gioco da azzardo patologico (GAP);
- crescita della consapevolezza sul fenomeno del gioco d'azzardo sui rischi ad esso correlati, sui messaggi ingannevoli delle pubblicità, informare target diversi (minori, giovani, adulti ed anziani sulle possibilità reali di vincita e perdita);
- la costruzione di percorsi di prevenzione adeguati, partendo dalla una rafforzata consapevolezza dei sani stili di vita e dei comportamenti a rischio e corrispondenti fattori di protezione e segnatamente della valenza protettiva del gioco sano e degli spazi di socializzazione quali deterrenti nei confronti dell'insorgenza del GAP;

- consolidamento delle abilità sociali e sviluppo della capacità critica proponendo un progetto educativo di prevenzione di comportamenti a rischio di dipendenza, anche tramite la strategia della *peer video education*;
- Aumento della consapevolezza da parte del mondo della scuola sulla valenza protettiva del gioco sano e degli spazi di socializzazione quali deterrenti nei confronti dell'insorgenza del gap;
- Avviare percorsi di inclusione sociale per soggetti svantaggiati affetti da dipendenze o a rischio di esclusione sociale causata da dipendenza;
- Rafforzare il sistema integrato dei servizi socio-assistenziali del Distretto RM F2 incluso il sistema scolastico e formativo finalizzato allo studio, analisi e costruzione di risposte sulle problematiche e bisogni degli adolescenti e dei giovani ed anziani.

Le due Azioni (A e B) devono intendersi integrate, avendo le stesse tipologie di destinatari e di beneficiari.

2. Per la realizzazione degli interventi è previsto l'utilizzo delle seguenti figure professionali

N. Utenti	200
Azione A) "Attivazione sportello informativo" in attuazione della LR n.5 del 5 agosto 2013 "Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP). Servizio Sportello di ascolto/accoglienza e orientamento	n. 2 educatori (CAT D/1) per n. 7 ore a settimana
N. Utenti	50 anziani e 1000 alunni
Azione B) ANIMAZIONE SOCIALE TERRITORIALE : interventi educativi- informativi di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno presso le scuole e i Centri sociali anziani	n. 6 educatori (CAT D/1) per n 8 ore a settimana
Coordinamento equipe, monitoraggio, attività di supervisione. Rendicontazione	n. 1 assistente sociale/psicologo con funzione di coordinatore di progetto (CAT D/2 per n 16 ore mensili
Materiale divulgativo/informativo brochure	n. 1000

Il personale svolgerà entrambe le Azioni; nel periodo di chiusura delle scuole svolgerà il Servizio presso i Centri sociali anziani- Azione B) e presso lo sportello informativo -Azione A).

3.Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell'appalto.

L'affidatario realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso gli Istituti scolastici e i Centri Sociali anziani del Comune di Ladispoli individuati dallo stesso Comune di Ladispoli.

L'affidatario è tenuto ad organizzare il servizio tramite l'ottimizzazione delle risorse umane, delle attività e nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato;

4.Destinatari e collaborazione interistituzionale

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono fornite in favore del Distretto 4.2 comprendente il Comune di Ladispoli e di Cerveteri. I destinatari del progetto sono anziani e studenti dalle Scuole primaria e secondaria;

Nella realizzazione delle attività per l'esecuzione del presente appalto, l'affidatario deve tenere costanti rapporti di collaborazione con il Referente Distrettuale del Servizio e con il personale specialistico del SERD per i specifici interventi di competenza.

Articolo 7

Specifiche tecniche – LOTTO 5

Progetto “Il Monello”

1. Finalità del progetto

La finalità del progetto è la riduzione del disagio minorile attraverso interventi di sostegno alla famiglia e al minore e la collaborazione con le istituzioni coinvolte e la rete del territorio.

Il progetto comprende:

Servizio sociale professionale: le n. 2 ass. sociali e n. 2 psicologhe svolgono interventi in stretta collaborazione e su indicazione del servizio sociale dei due Comuni afferenti al Distretto per le indagini socio ambientali su disposizione dell'autorità giudiziaria, presa in carico dei minori, interventi d'urgenza per l'allontanamento dei minori per i casi disposti dal tribunale di riferimento.

Interventi preventivi per la famiglia: collaborazione con il servizio sociale sui casi di minori in un'ottica di prevenzione tramite progetti mirati, attivando anche la rete territoriale sia a livello formale che informale, supportando la famiglia e svolgendo interventi di consulenza familiare, sostegno alla genitorialità, interventi di auto aiuto e tutte le possibili strategie finalizzate alla prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori anche attraverso l'istituto dell'affidamento familiare;

Educativa territoriale: Gli operatori impiegati in questo servizio (2 psicologi e n.2 educatori professionali, realizzano le attività, su indicazione dei servizi sociali dei due comuni afferenti al distretto, attraverso la realizzazione:

- sportelli di ascolto nelle scuole
- assistenza educativa domiciliare rivolta minori ed educativa territoriale per i gruppi di minori;
- incontri protetti /spazio neutro
- dopo scuola/laboratori / attività ludico ricreative per gruppi di minori;
- altro.

Equipe valutazione delle capacità genitoriali: l'equipe per la valutazione delle capacità genitoriali è composta da personale altamente specializzato che in relazione alle specificità del caso da trattare prevede la presenza di vari professionisti. La valutazione delle capacità genitoriali è di norma richiesta dal Tribunale per i Minorenni e o dal Tribunale Civile nei casi di alta conflittualità familiare, nei casi di maltrattamento/abuso nei confronti dei minori.

Dovranno essere indicati i nominativi e *curricula* dei professionisti coinvolti nell'equipe e, nella fase di rendicontazione, deve essere specificato il numero dei casi trattati, caso per caso le professionalità, le ore impiegate e la tipologia di intervento effettuato.

2. Per la realizzazione degli interventi è previsto l'utilizzo delle seguenti figure professionali:

Servizio sociale professionale per minori e famiglie

N. Utenti	169
Personale richiesto	n. 2 assistenti sociali x 33 ore settimanali cadauno (cat D/2) di cui uno con funzioni di coordinatore n. 2 psicologi, x 20 ore settimanali cadauno.(cat D/2)
Giornate di erogazione del servizio	Tutti i giorni escluso il sabato, la domenica ed i festivi
Educativa territoriale	
N. utenti	70 nuclei familiari e n. 83 minori
Personale richiesto	n. 2 psicologi x 20 ore settimanali cadauno (cat D/2) n. 2 educatori professionali x 36 ore settimanali cadauno (cat D/1)
Giornate di erogazione del servizio	Tutti i giorni escluso il sabato, la domenica ed i festivi
Equipe valutazione delle capacità genitoriali	
	n. 10 interventi
Personale richiesto	Equipe specialistica valutazioni capacità genitoriali: n. 2 psicologi della famiglia (con competenze nell'attività diagnostica maturata in un'area di ricerca multidisciplinare che valorizza i contributi della psicologia clinica dello sviluppo del minore e della famiglia).

I dati storici del servizio: n. utenti 169 (attinenti all'*equipe multiprofessionale*); n. utenti 70 nuclei familiari /83 minori (attinenti alla *educativa territoriale*).

3.Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell'appalto

L'affidatario realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso i locali messi a disposizione dal Comune di Ladispoli e dal Comune di Cerveteri e in ogni altro luogo, dove si intenda realizzare ogni altra attività finalizzata alla socializzazione ed all'integrazione sociale.

L'affidatario dovrà mettere a disposizione dei locali per l'organizzazione degli incontri in un cosiddetto "**spazio neutro**" in cui siano previsti lo specchio unidirezionale e telecamere per registrare l'incontro.

L'affidatario è tenuto ad organizzare il servizio tramite l'ottimizzazione delle risorse umane, delle attività e nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato.

4.Destinatari e collaborazione interistituzionale.

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono rivolte all'area minori e famiglia ed in particolare alle situazioni già segnalate dall'Autorità Giudiziaria per la valutazione psico-sociale, per interventi

di sostegno alla genitorialità ed al minore, di supporto familiare, di protezione, per l'affidamento familiare e per qualsiasi altro intervento a tutela dei minori.

I destinatari del progetto “**Il Monello**” sono minori privi di rete parentale o con famiglie inadeguate e/o multiproblematiche, famiglie conflittuali con rischio di alienazione parentale, famiglie adottive o con minori in affidamento familiare, minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, segnalati dalle Forze dell'Ordine, dai Servizi Sociali del Distretto, dalle Scuole;

Nella realizzazione delle attività per l'esecuzione del presente appalto, su istanza dell'Ente, l'affidatario deve tenere costanti rapporti di collaborazione con il Referente Distrettuale del Servizio ovvero con il personale specialistico della ASL (Psicologo e/o Ass. Sociale) per specifici interventi di competenza.

Articolo 8

Specifiche tecniche – LOTTO 6

Progetto “- Strada per l'autonomia - Centro diurno distrettuale per disabili”

1. Finalità del progetto

Le finalità del progetto sono:

- a. gestione di un centro diurno per la presa in carico di disabili, usciti dal circuito scolastico ma non in grado di inserirsi nel mondo del lavoro;
- b. mantenimento e/o incremento dei livelli di autonomia acquisiti nel percorso scolastico o in altri centri riabilitativi;
- c. la realizzazione di attività di gruppo di vario genere, finalizzate all'incremento dei livelli di autonomia, alla socializzazione ed all' integrazione sociale tramite progetti mirati ai reali bisogni della persona disabile utilizzando anche il sistema ICF .

L'affidatario realizza tali finalità attraverso:

- gestione di un centro diurno per la presa in carico di disabili, usciti dal circuito scolastico ma non in grado di inserirsi nel mondo del lavoro;
- mantenimento e/o incremento dei livelli di autonomia acquisiti nel percorso scolastico o in altri centri riabilitativi;
- la realizzazione di attività di gruppo di vario genere, finalizzate all'incremento dei livelli di autonomia, alla socializzazione ed integrazione sociale;
- attività di aggiornamento;
- comunicazione con l'utenza;
- attività di rilevazione di problemi e dei bisogni degli utenti mediante il classificatore ICF;
- l'impiego di personale quantitativamente e professionalmente adeguato all'erogazione del servizio;

2. Per la realizzazione degli interventi è previsto l'utilizzo delle seguenti figure professionali

N. Utenti	20
Personale richiesto	n. 4 OSS per 30 settimanali cadauno (cat C/2) n. 1 psicologo con <u>funzioni di coordinatore</u> x 15 ore mensili (cat D/2)
Giornate di erogazione del servizio	Tutti i giorni escluso il sabato, la domenica ed i festivi

I dati storici del servizio n. utenti 20 (attinenti all'*equipe multiprofessionale*);

3.Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell'appalto

L'affidatario realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso i locali messi a disposizione dal Comune di Ladispoli nella zona artigianale in Via Aldo Moro s.n.c. e in ogni altro luogo, dove si intenda realizzare ogni altra attività finalizzata alla socializzazione ed all'integrazione sociale.

L'affidatario è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti di ordine generale e di accompagnamento giornaliero degli utenti dai centri di raccolta presso il centro diurno e viceversa.

4.Destinatari e collaborazione interistituzionale

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono rivolte a soddisfare i bisogni di assistenza, socializzazione ed integrazione sociale dei disabili inseriti nel centro diurno.

Gli utenti che possono giovare degli interventi del progetto sono individuati, tra coloro che ne hanno fatto richiesta, da una commissione Distrettuale.

Nella realizzazione delle attività per l'esecuzione del presente appalto, l'affidatario deve tenere costanti rapporti di collaborazione con il Referente Distrettuale del Servizio ovvero con il personale specialistico della ASL (Neuropsichiatra e/o Ass. Sociale) per i specifici interventi di competenza.

Art. 9

Piano di sviluppo delle attività oggetto dell'appalto

1. Per l'ottimale gestione del servizio, l'affidatario presenta, per ciascun lotto, un piano di sviluppo ed un team dedicato.

Art.10

Sede

1. Prima dell'avvio dell'appalto, l'affidatario deve individuare una sede nell'ambito del territorio distrettuale, presso il quale deve attivare un collegamento telefonico in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.

2. Presso la sede di cui al comma 4:

- a) presta servizio il personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
- b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire all'affidatario, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.

3. L'affidatario individua nel personale già indicato un responsabile del progetto, che risponda dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione e che rappresenti per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quello che attiene all'organizzazione del servizio.

7. L'affidatario si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al servizio referente dell'Amministrazione che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.

8. Il Comune di Ladispoli, in qualità di Comune Capofila di distretto, individua nel Responsabile del procedimento, in collaborazione con l'Ufficio di Piano, le figure preposte alla verifica dell'andamento del progetto e delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione,

fornendo al Responsabile dell'area sociale del Comune per quanto di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

10. L'affidatario è tenuto a realizzare compiutamente quanto proposto nell'offerta presentata in sede di gara.

Art. 11

Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

1. L'affidatario provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con le risorse umane indicate nell'offerta tecnica.

2. L'affidatario, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce l'elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi; detto elenco deve necessariamente corrispondere a quello indicato in sede di offerta tecnica, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede eventualmente dichiarati. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che non potranno in ogni caso superare il venti per cento (20%) e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.

3. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'affidatario è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.

4. L'affidatario garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.

5. Le risorse umane impegnate dall'affidatario nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio.

6. L'affidatario si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.

7. L'affidatario si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.

8. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali oggetto del presente capitolato, l'affidatario si impegna a realizzare interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:

a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali delle prestazioni erogate;

b) favorire l'interazione con gli utenti degli operatori addetti ai servizi di assistenza.

9. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'affidatario è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.

10. Nulla è dovuto all'affidatario per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 12

Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell'appalto – Procedure di reclamo

1. L'affidatario assicura ai soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto i livelli qualitativi dichiarati nel progetto presentato e predispone un sistema per la gestione delle segnalazioni e dei reclami.
2. L'Amministrazione, qualora riceva segnalazioni o reclami in ordine al servizio oggetto del presente appalto, inoltra le informazioni essenziali all'affidatario, per i successivi interventi di valutazione, verifica dell'accaduto, eventuale introduzione di correttivi e/o applicazione delle penalità successivamente previste.

Art. 13

Obblighi dell'affidatario nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali dell'affidatario

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'affidatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.
2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'affidatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione può richiedere all'affidatario ogni documento utile per l'accertamento del loro rispetto.
5. L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
7. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del Dlgs 50/2016.

Art.14

Obblighi generali dell'affidatario in materia di sicurezza sul lavoro

1. L'affidatario è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).
3. L'affidatario si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento (vedi DUVRI).
4. L'affidatario si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- nominativo del responsabile della sicurezza;
- nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- eventuali requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
- formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- altre informazioni che l'affidatario ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

5. L'affidatario deve eseguire le prestazioni nel rispetto delle misure a tutela della sicurezza sul lavoro specificate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato dalla stazione appaltante ed allegato al presente capitolato.

Art. 15 **Responsabilità**

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'affidatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

2. L'affidatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

3. L'affidatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'affidatario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

5. L'affidatario, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

6. L'affidatario risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'affidatario. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'affidatario possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 16 **Coperture assicurative**

1. È a carico dell'affidatario ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

2. È obbligo dell'affidatario stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si

espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione in sede di stipula del contratto.

Art. 17

Verifiche in ordine all'adempimento, da parte dell'affidatario, di obblighi fiscali e contributivi nell'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione provvede, nell'ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell'affidatario, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Amministrazione:

a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall'Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;

b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla vigente normativa che disciplina la materia (L. n. 266/2002 e D.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni).

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

Art. 18

Clausole penali - Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - esecuzione in danno

1. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.

2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.

3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

4. In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'affidatario nell'ambito del presente capitolato, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

<i>Inadempimento</i>	Penalità
Mancata esecuzione o sospensione o abbandono da parte del personale dell'affidatario delle attività oggetto del presente contratto.	€. 250,00 ad evento/servizio oggetto del capitolato
Svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione del servizio appaltato	€. 500,00 ad attività non autorizzata
Mancato rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione in ordine alla programmazione della attività	€. 750,00 ad evento indicato

5. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:

- a) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;
- b) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.

6. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

7. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.

Articolo 19

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/16. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
5. Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Articolo 20

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento

1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità del servizio da collaudare.

2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
3. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.
4. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Articolo 21

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, D. Lgs. 50/2016).
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, D. Lgs. 50/2016).
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 22

Risoluzione del contratto

1. L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia , se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Dlgs 50/2016;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art 106 Dlgs 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, Dlgs 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 Dlgs 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D. Lgs. 50/2016);
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (*art. 108 comma 1 Dlgs 50/2016*).
2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, D.Lgs 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e seguenti.

Articolo 23

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 24

Proroga

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 25

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 26

Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 23 del presente Capitolato.
2. Il subappalto è disciplinato dalla normativa vigente.

Articolo 27

Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/16, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante- conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza- e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente con i medesimi livelli occupazionali nel rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. applicato.

Il personale in questione è quello risultante dall'elenco **allegato B per i Lotti 1-3-5-6** che contiene il riferimento al numero di lavoratori impiegati e, con riferimento a ciascuno di essi, al contratto collettivo di lavoro applicato, all'inquadramento giuridico ed economico, all'orario settimanale, alla retribuzione oraria.

I nominativi dei lavoratori indicati nel suddetto elenco saranno comunicati all'impresa aggiudicataria successivamente alla stipula del contratto, nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali.

Articolo 28

Foro competente

1. La SUA cura l'eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa della gara rappresentando la SUA stessa e l'Ente convenzionato anche in giudizio, in ogni stato e grado, tramite l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il Foro competente è quello di Roma.

2. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza del Foro di Civitavecchia.

Articolo 29

Tutela dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:

- a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell'Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
- b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
- c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma;
- d. il responsabile del trattamento è il Direttore dell'U.C. Appalti e Contratti, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo il Modello a corredo dell'offerta allegato agli atti di gara, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate

Articolo 30

Protocollo di legalità

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p., 319 - quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 31

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO